

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA TENUTA DELL'ALBO, DEI PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI, DELLE MODALITA' DI ACCESSO E DEI CASI DI ESCLUSIONE DEL
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
IN ATTUAZIONE DELL'ART.24 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.241 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

Il presente regolamento disciplina la tenuta dell'Albo, i procedimenti disciplinari e le modalità di accesso ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana.

1. Tenuta Albo: iscrizioni e cancellazioni.

Il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana provvede ad avviare le procedure di iscrizione e di cancellazione negli elenchi dell'Albo o nel Registro secondo le modalità previste dalla legge 3.2.1963 n.69, osservando inoltre le seguenti regole:

- a) il Presidente può delegare ad un dipendente la responsabilità del procedimento. Il dipendente delegato dovrà adempiere alle funzioni di cui all'art. 6 lettere a), b), c), d) ed e) della legge 7.8.1990 n. 241;
- b) le comunicazioni agli interessati relative all'avvio del procedimento dovranno osservare le forme di cui all'art.8 della legge n.241/1990 ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'art.10 della stessa legge;
- c) dell'esito degli accertamenti compiuti il Presidente o il dipendente delegato riferisce al Consiglio onde consentire l'adozione dei provvedimenti di iscrizione o di cancellazione negli elenchi dell'Albo o nel Registro entro il termine di cui all'art.29 della legge n.69/1963.

2. Procedimenti disciplinari.

- a) Le questioni di rilievo disciplinare possono formare oggetto di istruttoria preliminare diretta ad accertare l'attendibilità dei fatti denunciati o notori della cui fondatezza non si abbia ancora sufficiente conferma, ai fini di una più coerente valutazione, da parte del Consiglio regionale, della sussistenza dei presupposti minimi onde dar luogo all'apertura di un procedimento disciplinare ai sensi dell'art.49 della legge n.69/1963;
- b) L'esame e gli accertamenti dei fatti di cui al punto a) sono svolti dal Presidente, che ne conserva la responsabilità, o da un consigliere istruttore delegato, i quali esercitano i poteri e le funzioni di cui all'art.6, lettere a) b) c) e), della legge n.241/1990;
- c) In fase di istruttoria preliminare, ove se ne ravvisi la necessità, il Presidente o il consigliere istruttore richiedono all'interessato di fornire gli opportuni chiarimenti;
- d) In questo caso, la comunicazione di avvio del procedimento avviene secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della legge 241/1990;
- e) Atteso il carattere strettamente personale delle questioni di rilievo disciplinare e la specifica loro attinenza all'interessato, è esclusa la possibilità di intervento di altri soggetti nella fase di istruttoria preliminare. Tale esclusione vale anche nei confronti di chi abbia eventualmente portato a conoscenza il fatto con un esposto. E' consentito però, al consigliere delegato, ove occorrono chiarimenti in merito all'esposto, convocare l'esponente, redigendo verbale dell'audizione;

- f) Il consigliere delegato riferisce dell'esito delle indagini compiute al Consiglio, provvedendo altresì a presentare, sulla base delle risultanze ottenute, la proposta motivata di archiviazione o di apertura di procedimento disciplinare entro la data fissata per la seduta consiliare;
- g) Nel caso in cui, anche a prescindere dalla eventuale fase preliminare, il Consiglio dell'Ordine regionale deliberi che non intende esercitare il potere di apertura d'ufficio del procedimento disciplinare, il relativo provvedimento di archiviazione, adeguatamente motivato, deve essere comunicato all'interessato, al Pubblico Ministero e all'eventuale esponente. Ai medesimi è consentito l'esercizio del diritto di impugnativa. Qualora il Consiglio - o direttamente o previo espletamento della procedura preliminare - ritenga invece di individuare fatti commessi dal giornalista potenzialmente illeciti sotto il profilo deontologico, adotta una delibera di apertura del procedimento disciplinare;
- h) Dopo la delibera di cui al punto precedente, il procedimento disciplinare si articola nelle seguenti fasi: 1) audizione dibattimentale; 2) adozione del provvedimento finale;
- i) Il Presidente del Consiglio dell'Ordine regionale provvede a notificare all'interessato, all'esponente e al Pubblico Ministero (a valersi anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/1990), la delibera di apertura del procedimento disciplinare mediante atto, spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel rispetto dell'art. 56 della legge 3 febbraio 1963 n. 69, la delibera assegna all'incolpato un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. La delibera di apertura del procedimento disciplinare deve contenere le generalità dell'incolpato, l'oggetto del procedimento con la menzione degli addebiti, eventuali prove raccolte, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, l'avvertimento che potrà essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, si procederà al giudizio in sua assenza, l'eventuale elenco dei testimoni che saranno presentati in giudizio, il termine entro il quale lui e il suo difensore potranno prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni e documenti ed indicare testimoni (art. 10 L. 241/1990), il nominativo del Consigliere che viene nominato istruttore e assume la veste di responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento che, salvo termine più breve, è di novanta giorni dalla data della delibera, la data di ricezione dell'eventuale esposto. La delibera dovrà indicare la data di emissione ed essere firmata dal Presidente;
- j) In sede di audizione dibattimentale il consigliere istruttore apre la trattazione del procedimento disciplinare esponendo i fatti e le risultanze istruttorie. Seguono l'audizione dell'incolpato, il quale ha facoltà di farsi assistere da un difensore, e l'esame degli eventuali testimoni e dell'eventuale esponente ove occorra. Anche in sede di giudizio disciplinare è esclusa la possibilità di intervento di soggetti diversi dall'incolpato e dall'esponente, a condizione che quest'ultimo sia portatore di interessi pubblici o privati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. E', in linea di massima, altresì escluso ogni rinvio della trattazione, salvo il caso di assoluta impossibilità dell'incolpato o del suo difensore di essere presenti o per la riscontrata necessità di ulteriori esigenze istruttorie che dovranno essere disposte contestualmente. Il rinvio della trattazione è disposto per una successiva adunanza. Ove il rinvio sia disposto in presenza dell'incolpato o del difensore e dei testimoni già citati, non è necessaria la notificazione di un nuovo avviso;
- k) Anche le riunioni del Consiglio nelle quali vengono trattate questioni disciplinari non sono pubbliche. Possono parteciparvi solo l'incolpato, il suo difensore e l'esponente ove possa intervenire ai sensi del precedente punto j. E' consentita la partecipazione al personale di segreteria per la verbalizzazione;
- l) Le decisioni dei procedimenti disciplinari adottate secondo la legge n.69/1963 sono depositate, unitamente alla motivazione, nel termine di trenta giorni dalla pronuncia, negli uffici di

segreteria dell'Ordine e vengono notificati, a mezzo di ufficiale giudiziario, in copia integrale entro trenta giorni dalla deliberazione agli interessati e al Pubblico Ministero. I dispositivi dei provvedimenti adottati vengono portati a conoscenza degli iscritti mediante affissione per almeno sessanta giorni nella segreteria dell'Ordine. Quelli che dispongono la definitiva o temporanea perdita dello status di giornalista devono essere inoltre comunicati a tutti i Consigli regionali o interregionali dell'Ordine.

3. Documenti amministrativi per cui è previsto il differimento dell'accesso.

- a) Gli atti dei provvedimenti disciplinari non sono accessibili sino alla conclusione del procedimento.
- b) Gli atti dei procedimenti disciplinari sono tuttavia sempre accessibili al soggetto nei cui confronti si procede, dal momento in cui, conclusa la fase preliminare, viene deliberata l'apertura del procedimento, nonché a chi ha diritto di intervenire nel procedimento medesimo a norma del precedente art. 2.
- c) Il Consiglio Regionale dell'Ordine, nel rispetto comunque dei limiti di cui all'articolo successivo, ove il diritto di accesso a provvedimenti sanzionatori irrogati dall'Ordine dei Giornalisti venga esercitato da soggetti diversi da quello sottoposto a sanzione disciplinare, rilascia copia della documentazione al richiedente che dimostri, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

4. Documenti amministrativi esclusi dall'accesso.

Sono sottratti all'accesso le categorie di documenti amministrativi indicate nell'art. 24 L. 241/1990.

Sono esclusi dall'accesso ai sensi dell'art. 24 comma 1 lett. a e comma 2 tutti gli atti e i documenti contenenti i dati personali degli iscritti che, potendo fondatamente motivare circa il rischio che la conoscenza da parte di terzi dei propri dati personali possa costituire pericolo per la loro salute ed incolumità personale a ragione della propria attività professionale, ne facciano richiesta. Sulla richiesta stessa decide il Consiglio dell'Ordine. In caso di accoglimento, i dati personali dei suddetti iscritti, esclusi solo il nome ed il cognome, vengono esclusi dalla consultazione anche nell'Albo pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine.

5. Conclusione del procedimento amministrativo

Sono stabiliti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi relativi a:

- cancellazione dall'albo dei giornalisti decise dal consiglio in seguito a verifiche eseguite in sede di revisione (art. 30 del Dpr 4.2.1965 n. 115, regolamento di esecuzione della legge istitutiva dell'Ordine 3.2.1963 n. 69) ;
- cancellazione dall'elenco speciale annesso all'Albo dei giornalisti in seguito a verifiche eseguite in sede di revisione (art. 30 del Dpr 4.2.1965 n. 115, regolamento di esecuzione della legge istitutiva dell'Ordine 3.2.1963 n. 69) ;

- cancellazione dall'elenco speciale annesso all'Albo dei giornalisti nei casi in cui vengano a cessare i requisiti prescritti dall'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nonché in casi di decadenza della registrazione, a norma dell'art. 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, di mutamento intervenuto nella natura della pubblicazione ovvero quando l'iscritto sia sostituito nella direzione responsabile della pubblicazione stessa (art. 32 del Dpr 4.2.1965 n. 115, regolamento di esecuzione della legge istitutiva dell'Ordine 3.2.1963 n. 69) ;
- cancellazione dal registro praticanti per decorso triennio di iscrizione (art. 41 del Dpr 4.2.1965 n. 115, regolamento di esecuzione della legge istitutiva dell'Ordine 3.2.1963 n. 69) .

Il Consiglio Regionale dell'Ordine stabilisce che i procedimenti amministrativi di cui sopra debbano concludersi entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento.

Modifiche approvate dall'Ordine dei Giornalisti della Toscana:

- il 25 luglio 2011 - per la modifica relativa al punto 4), documenti amministrativi esclusi dall'accesso.
- il 23 settembre - per la modifica del punto 1), lettere a) e c) - tenuta Albo: iscrizioni e cancellazioni - in merito alla delega ad un dipendente della responsabilità del procedimento e l'integrazione del punto 5), conclusione del procedimento amministrativo).

IL SEGRETARIO
(Dott. Paolo Mori)

Paolo Mori



IL PRESIDENTE
(Dott. Carlo Banti)

Carlo Banti